



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 331 DEL 06/10/2026

Numero di Servizio 181 / 2026

OGGETTO: S. R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO, TRATTO COMPRESO TRA LE COORDINATE DA LAT. 37.712143 - LONG. 15.156163 A LAT. 37.708230 - LONG. 15.151914, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIARRE (CT).

ORDINANZA DI PROROGA DELL'ORDINANZA NUMERO GENERALE 296 DEL 04/09/2026 E NUMERO DI SERVIZIO 157/2026 PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON DECORRENZA DAL 08/10/2026 E FINO A TUTTO IL 30/10/2026, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DI OGNI GIORNO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i..
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Con istanza EDIS114695227, prot. E-DIS-29/08/2026-1197827, acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 57457 del 31/08/2026, presentata dal Sig. Autiero Pasquale, nella qualità di Procuratore e Responsabile dell'Unità Territoriale della Società **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**, al fine di eseguire

i lavori giusta Concessione n. 250/2025 prot. 53658 del 17/09/2025 nel tratto **S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO** compreso tra le coordinate Lat. 37.712143 - Long. 15.156163 a Lat. 37.708230 - Long. 15.151914, ricadente all'esterno del centro abitato nel territorio del Comune di Giarre (CT), ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, con decorrenza dal 08/10/2026 e fino a tutto il 30/10/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.

- Con istanza EDIS116367817, prot. E-DIS-01/10/2026-1354574 del 01/10/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 66770 del 01/10/2026, viene richiesta proroga dell'ordinanza numero Generale 296 del 04/09/2026 e numero di Servizio 157/2026 per la modifica della circolazione stradale, previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con decorrenza con decorrenza dal 08/10/2026 e fino a tutto il 30/10/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.

VERIFICATO che:

- La S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato del comune di Giarre (CT), così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO, come strada di Tipo "F" strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto della S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO compreso tra le coordinate Lat. 37.712143 - Long. 15.156163 a Lat. 37.708230 - Long. 15.151914, ricadente all'esterno del centro abitato nel territorio del Comune di Giarre (CT), con decorrenza dal 08/10/2026 e fino a tutto il 30/10/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.
- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO compreso tra le coordinate Lat. 37.712143 - Long. 15.156163 a Lat. 37.708230 - Long. 15.151914, ricadente all'esterno del centro abitato nel territorio del Comune di Giarre (CT), delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del predetto Codice della Strada.

VISTI:

- Gli articoli n° 5, 6, 7, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.
- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

O R D I N A

per i motivi esposti, ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto della **S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO** compreso tra le coordinate Lat. 37.712143 - Long. 15.156163 a Lat. 37.708230 - Long. 15.151914, ricadente e all'esterno del centro abitato nel territorio del Comune di Giarre (CT), con decorrenza dal 08/10/2026 e fino a tutto il 30/10/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di ogni giorno, al fine di eseguire i lavori giusta Concessione n. 250/2025 prot. 53658 del 17/09/2025.

Resta inteso che dopo le ore 17,00, il cantiere dovrà essere chiuso ed il piano stradale dovrà essere ripristinato a perfetta regola d'arte, in modo da consentire il regolare transito dei veicoli e dei pedoni.

Il percorso alternativo, avverrà attraverso le strade limitrofe alla zona oggetto della presente ordinanza.

Dovrà essere sempre garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso, lungo tutto il tratto della S.R. MACCHIA – GUDDI - MISCARELLO, nel tratto interessato dalla presente ordinanza.

A tal fine, la Società **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.** dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

L'esecuzione della presente ordinanza, comporterà a cura e spese della Società **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.:**

- La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l'ingresso anche pedonale.
- La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo

ripristino a fine dei lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Tutta la segnaletica stradale sarà realizzata e posta in opera a cura e spese della Società **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione delle opere di che trattasi e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale territorialmente competente e della Polizia Metropolitana, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Dovrà inoltre essere realizzata, lungo tutto oggetto della presente ordinanza, tutta la segnaletica orizzontale, di cui all'articolo n° 40 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, così come richiamato dagli articoli dal n° 137 al n° 141 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

L'eventuale segnaletica verticale presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, al Sindaco del Comune Giarre ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di

questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione online di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore
Stefania Naty

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.